



Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 1969¹
sull'imposizione del tabacco,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Fondo

Il fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con una contabilità propria secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione.

Art. 2 Scopo del fondo

¹ Mediante il fondo sono erogati aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo.

² I provvedimenti di prevenzione devono essere in particolare finalizzati a:

- a. ridurre il consumo di tabacco:
 1. impedendo l'iniziazione al fumo,
 2. promuovendone l'abbandono;
- b. proteggere dal fumo passivo;
- c. sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sugli effetti del consumo di tabacco;
- d. promuovere la cooperazione tra gli organi di Confederazione, Cantoni, Comuni e terzi attivi nella prevenzione del tabagismo;
- e. promuovere sinergie tra i provvedimenti di prevenzione;
- f. creare condizioni quadro a sostegno della prevenzione;

¹ RS 641.31

² RS 611.0

- g. promuovere la ricerca.

Art. 3 Principio

Gli aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo sono concessi come:

- a. contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione;
- b. contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo.

Art. 4 Segretariato

¹ Il fondo è amministrato da un segretariato in seno all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

² Il segretariato ha in particolare i compiti seguenti:

- a. pianifica e avvia provvedimenti di prevenzione;
- b. può svolgere di propria iniziativa provvedimenti di prevenzione;
- c. decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
- d. tiene informato il pubblico sulle proprie attività.

³ Adempie i propri compiti in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSP).

⁴ Può consultare altri esperti, in particolare la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, in merito all'orientamento strategico del fondo e a questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.

Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione

Art. 5 Condizioni

¹ I contributi ai costi sono erogati a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri soggetti giuridici per provvedimenti di prevenzione che:

- a. siano in accordo con lo scopo del fondo;
- b. siano redditizi e sostenibili;
- c. forniscano un contributo alle strategie nazionali nell'ambito della prevenzione del tabagismo;
- d. siano atti a sviluppare un'elevata efficacia;
- e. corrispondano agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione; e
- f. siano sottoposti a un controlling e valutati.

² Non sussiste alcun diritto ai contributi ai costi.

³ Non sono erogati contributi ai costi a coloro i quali sono soggetti all'obbligo di versare una tassa secondo l'articolo 38 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009³ sull'imposizione del tabacco (OImT) e a persone da queste finanziariamente sostenute.

⁴ Ai Cantoni che ricevono i contributi forfettari di cui all'articolo 10 sono concessi contributi ai costi solo per provvedimenti di prevenzione al di fuori del loro programma di prevenzione del tabagismo.

Art. 6 Domande

¹ Le domande di contributi ai costi devono essere redatte in modo da permettere di valutare l'efficacia presumibile del provvedimento di prevenzione.

² Le domande contengono in particolare:

- a. indicazioni sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata del provvedimento di prevenzione con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sull'efficacia presumibile;
- c. indicazioni sulla redditività del provvedimento di prevenzione;
- d. lo scadenzario del provvedimento di prevenzione;
- e. un preventivo dettagliato;
- f. la prova della garanzia del finanziamento del provvedimento di prevenzione nonché di un finanziamento proprio adeguato da parte del richiedente.

³ Il segretariato può richiedere indicazioni sulla capacità economica del richiedente.

⁴ Pubblica sul proprio sito Internet le scadenze per la presentazione delle domande.

Art. 7 Procedura

¹ Il segretariato esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non chiare al richiedente affinché siano completate o chiarite.

² Per domande contenenti provvedimenti di prevenzione nel settore dello sport e dell'attività fisica, il segretariato chiede un parere all'UFSPPO. Le decisioni che divergono da tale parere devono essere motivate all'UFSPPO.

³ Il segretariato può consultare periti per l'esame delle domande.

⁴ Il segretariato sottopone le domande alla Commissione peritale per l'esame.

⁵ I contributi ai costi sono concessi mediante decisione o conclusione di un contratto di diritto pubblico.

⁶ La concessione di contributi ai costi può essere vincolata a condizioni, segnatamente per quanto concerne il controlling, la valutazione e il rapporto.

Art. 8 Ammontare dei contributi ai costi

¹ L'ammontare dei contributi ai costi è deciso secondo:

- a. l'interesse strategico del provvedimento di prevenzione;
- b. la capacità economica del richiedente.

² Il contributo ai costi corrisponde al massimo all'80 per cento dei costi preventivati.

Art. 9 Versamento

¹ Il versamento dei contributi ai costi è disciplinato nella decisione o nel contratto.

² È ammesso il versamento scagionato.

³ Il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova che parte dei provvedimenti di prevenzione sia già stata adottata.

Sezione 3: Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

Art. 10 Condizioni

I contributi forfettari sono erogati ai Cantoni che dispongono di un programma cantonale di prevenzione del tabagismo conforme ai principi definiti in una strategia nazionale per la prevenzione del tabagismo.

Art. 11 Domande

¹ Le domande di contributi forfettari devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno per il quale vengono richiesti.

² Nella domanda si deve illustrare che il programma è conforme ai principi di cui all'articolo 10. Alla domanda deve essere allegata una documentazione del programma.

³ I Cantoni possono richiedere contributi forfettari per un massimo di quattro anni.

Art. 12 Procedura

¹ Il segretariato esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non chiare al Cantone affinché siano completate o chiarite.

² Decide in merito alle domande al più tardi entro il 30 settembre mediante decisione.

³ Se un Cantone richiede contributi forfettari per due, tre o quattro anni, il contributo forfettario è in linea di principio concesso per la durata richiesta. L'ammontare del contributo è tuttavia fissato annualmente.

Art. 13 Ammontare dei contributi forfettari

L'ammontare dei contributi forfettari è calcolato impiegando la procedura di cui all'allegato.

Art. 14 Rapporto

I Cantoni fanno rapporto annualmente alla fine di aprile al segretariato in merito all'impiego delle risorse.

Sezione 4: Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo**Art. 15** Statuto

La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo è una commissione consultiva permanente secondo l'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

Art. 16 Istituzione, composizione e organizzazione

¹ Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri.

² La Commissione peritale si compone di 5–7 specialisti del settore della prevenzione e della promozione della salute.

³ La Commissione peritale disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento in un regolamento interno.

⁴ La segreteria della Commissione peritale è assicurata dal segretariato.

Art. 17 Compiti

¹ La Commissione peritale esamina le domande di contributi ai costi e formula raccomandazioni a destinazione del segretariato.

² Per l'esame delle domande, la Commissione peritale tiene conto dei pareri dell'UFSPo e degli esperti.

Art. 18 Ricusazione e obbligo di serbare il segreto

¹ In caso di conflitto d'interessi i membri della Commissione peritale devono ricusarsi.

² I membri della Commissione peritale sottostanno alle disposizioni sull'obbligo del segreto d'ufficio e di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.

⁴ RS 172.010.1

Art. 19 Altro diritto applicabile

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8a–8i^{ter} OLOGA.

Sezione 5: Finanze**Art. 20** Finanziamento

Il fondo si finanzia con:

- a. le tasse di cui all'articolo 38 OImT;
- b. donazioni dirette di terzi;
- c. donazioni di terzi alla Confederazione che, in base alle loro condizioni, possono essere attribuite al fondo;
- d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con gli attivi.

Art. 21 Amministrazione del patrimonio

¹ Il patrimonio del fondo è depositato presso l'Amministrazione federale delle finanze e amministrato nell'ambito della tesoreria centrale.

² Al patrimonio si applicano i tassi d'interesse previsti nell'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006⁵ sulle finanze della Confederazione.

³ I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.

Art. 22 Impiego delle risorse

¹ Per i contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo è previsto il 15 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all'articolo 38 OImT.

² L'obiettivo è destinare il 20–30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all'articolo 38 OImT a provvedimenti preventivi nel settore dello sport e dell'attività fisica.

Art. 23 Costi amministrativi e indennità

I costi amministrativi del fondo e del servizio, nonché le indennità per i membri della Commissione peritale, sono coperti con le risorse del fondo.

Sezione 6: Vigilanza**Art. 24** Vigilanza generale

¹ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) esercita la vigilanza sul segretariato.

⁵ RS 611.01.

² Il segretariato presenta al DFI segnatamente i rapporti seguenti:

- a. un programma annuale;
- b. un rapporto annuale;
- c. un consuntivo annuale.

³ Il DFI emana una direttiva inerente alla vigilanza.

Art. 25 Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria è esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967⁶ sul controllo delle finanze.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 5 marzo 2004⁷ sul fondo per la prevenzione del tabagismo è abrogata.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx xxxx 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: ...

Il cancelliere della Confederazione: ...

⁶ RS 614.0

⁷ RU 2004 1591, RU 2008 3159, RU 2009 5577, RU 2011 5227, RU 2019 155

Allegato

(art. 13)

Calcolo dei contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

I contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo sono calcolati secondo la seguente procedura:

1. Innanzitutto, è stabilito l'importo impiegato per i contributi forfettari sulla base dell'articolo 22 capoverso 1 (quota cantonale). Come punto di partenza per il calcolo dei contributi forfettari nell'anno di presentazione della domanda vale la quota cantonale dell'anno precedente.
2. Sulla base della quota cantonale è calcolato il contributo forfettario che ogni Cantone otterrebbe se nell'anno di presentazione della domanda fossero concessi contributi forfettari a tutti i Cantoni. Il calcolo avviene secondo le seguenti fasi:
 - 2.1 A ogni Cantone è assegnato un contributo di base di 30 000 franchi (per un totale di 780 000 franchi).
 - 2.2 La somma dei contributi di base (780 000 franchi) è sottratta dalla quota cantonale.
 - 2.3 La differenza risultante dalla sottrazione secondo il n. 2.2 è distribuita ai Cantoni proporzionalmente al numero di abitanti.
 - 2.4 Il contributo forfettario per ciascun Cantone risulta dalla somma del contributo di base e dalla quota della differenza secondo il n. 2.3 spettante a un Cantone.
3. Se nell'anno in questione non sono assegnati contributi forfettari a tutti i Cantoni, il contributo forfettario di cui al n. 2.4 è incrementato al massimo del 20 per cento per ciascun Cantone beneficiario, in modo da esaurire per quanto possibile la quota cantonale.